



Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

REG. P. 9

ORDINANZA N. 1 DEL 20/01/2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO SIEPI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI E ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi meteorici straordinari di gelicidio verificatisi in data 11 e 12 dicembre 2017, hanno provocato una massiccia caduta di rami e piante, anche di grande spessore sulla rete viaria;

CHE ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada", per *sede stradale* si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici eccezionali e non;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e, nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario, di terreni confinanti con le strade Comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sia con il sopraggiungere della stagione invernale, per particolari condizioni climatiche anche in presenza di pioggia e/o

neve, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità ed esponendo gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere, sia con il sopraggiungere della stagione estiva che a seguito dei cambiamenti climatici hanno portato, anche sul nostro territorio, ad avere violenti temporali annessi a forti venti;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;

RITENUTO CHE in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

CONSIDERATO altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

DATO ATTO, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;

RITENUTO pertanto necessario:

- attuare un'efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimenti a tutela della pubblica incolumità, imponendo le iniziative necessarie a prevenire pericoli e, nel contempo, l'obbligo da porre in atto di tutte le sistemazioni e accorgimenti tesi a scongiurare eventuali possibili pericoli;
- coinvolgere i proprietari nell'assicurare la manutenzione dei terreni, al fine di risolvere le anzidette problematiche;

RICHIAMATI i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- la Legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" che in particolare apporta modifiche all'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 32 e 33, che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali e condotta delle acque;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" in materia di poteri e prerogative del Sindaco in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti, a tutela dell'interesse dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- la legge 24.11.1981 n. 689;

- l'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- l'art. 211 del D. Lgs. 285/1992;
- l'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;
- il Regolamento di Polizia rurale approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 21.12.2006 e modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2009;

RICHIAMATA altresì, i contenuti della Sentenza n. 17601 del 07.05.2010 della Corte di Cassazione – Sez. Penale;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:
 - al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
 - alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade pubbliche che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;
 - al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione invernale, prediligendo i primi mesi autunnali, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici violenti e, più frequenti con il sopraggiungere della successiva stagione estiva;
- 2) Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa.

Il presente atto è reso noto al pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale e, sul sito Istituzionale dell'Ente (www.comune.castana.pv.it).

RENDE NOTO

- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti:
 - con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada;
 - con la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000, da €. 25,00 a €. 500,00;
 - con le spese sostenute dal Comune nei casi di cui al punto 2) del dispositivo.

COMUNICA

Che, ai sensi degli artt. 4 – 5 – 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l'ing. Daniele Sclavi;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefetto di Pavia, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, a tutte le forze di Polizia territoriali di competenza e alla Provincia di Pavia – Settore Viabilità.

DEMANDA


Alla Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Entrambi i termini decorrono dalla data di notifica dell'atto o piena conoscenza o conoscibilità della presente ordinanza.

Castana, lì 20/01/2018

IL SINDACO

Maria Pia Bardoneschi



P205.
173
23-01-2018